SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Università di Ancona

Università di Cagliari

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 gennaio 1999, n. **23.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE D'ETIOPIA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale d'Etiopia, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività volte a favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali, così come la cooperazione tra i due Paesi nei campi dell'istruzione, delle arti e delle scienze.

Art. 2. — Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi. Esse si informeranno reciprocamente sulle intese interuniversitarie concluse e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 3. — Ciascuna delle Parti contraenti assicurerà il funzionamento di istituzioni educative e culturali dell'altra Parte operanti sul proprio territorio e incoraggerà la possibile creazione, con accordi separati, di tali nuove istituzioni in entrambi i Paesi. Le predette istituzioni usufruiranno di facilitazioni doganali e relative ad altri oneri volte a favorire il loro funzionamento e l'attività del loro personale. In tale quadro il funzionamento delle Scuole Italiane e dell'Istituto Italiano di Cultura in Addis Abeba, così come lo stabilimento di simili istituzioni etiopiche in Italia, verranno incoraggiati. L'Istituto Italiano di Cultura promuoverà attività

didattiche, di formazione e di promozione dell'editoria italiana, avvalendosi anche di associazioni e di enti locali.

Le suddette attività verranno svolte nell'osservanza delle leggi e regolamenti del Paese in cui le istituzioni operano.

Art. 4. — Le Parti contraenti si impegnano a studiare le formalità e le condizioni per l'equipollenza dei titoli di studio e dei diplomi rilasciati dalle istituzioni educative di ogni tipo, ordine e grado dell'altro Paese.

Art. 5. — Ciascuna delle Parti contraenti favorirà le iniziative funzionali allo sviluppo della conoscenza, diffusione e insegnamento della lingua, letteratura, civiltà e espressioni più tipiche della tradizione culturale dell'altro Paese nelle proprie università e negli altri istituti di istruzione superiore, mediante il funzionamento di corsi, di lettorati e cattedre.

Art. 6. — Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti, ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per realizzare scambi di insegnanti e classi.

Art. 7. — Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, tenendo conto di quelle concesse nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi. Le due Parti favoriranno la formazione di italianisti e di etiopisti dei due Paesi per l'insegnamento nelle rispettive università ed istituzioni scolastiche.

Art. 8. — Le due Parti collaboreranno al fine di impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali e di promuovere lo scambio di beni culturali e storici perduti o illegalmente trasferiti nei territori delle due Parti contraenti.

Art. 9. — Le due Parti incoraggeranno in particolare la collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi di rilievo. Esse inoltre scambieranno mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio culturale ed artistico di ciascun Paese.

Art. 10. — Le due Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, paleontologia, antropologia, conservazione e restauro dei beni culturali, anche attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, eventualmente anche d'intesa con altri paesi ed organizzazioni internazionali. A tale riguardo Esse faciliteranno le attività delle missioni di una Parte contraente operante nel territorio dell'altra Parte.

Art. 11. — Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 12. — Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità dei settori dell'informazione e della cultura.

Art. 13. — Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 14. — Le due Parti promuoveranno contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radiotelevisivi.

Art. 15. — Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della collaborazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.
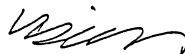
Art. 16. — Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabilite in ciascuno dei due Paesi, ed entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo ad Addis Abeba.

Art. 17. — Il presente accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma l'8 aprile 1997 in due originali in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA D'ETIOPIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2743):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 5 agosto 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 settembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 14 gennaio e 17 febbraio 1998.

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1998 (atto n. 2743/*A* - rel. sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4607):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, V, VI e VII.

Esaminato dalla III commissione il 23 settembre 1998.

Esaminato in aula il 15 gennaio 1999 e approvato il 19 gennaio 1999.

99G0066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1997, n. **525.**

Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278;

Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 2, commi 29, 30 e 31;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi da 35 a 40;

Considerata l'opportunità di emanare norme regolamentari per definire modalità di interpretazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dalle citate leggi ad essa successive;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedimento per l'erogazione di contributi e provvidenze

1. Le domande per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, esclusivamente per mezzo di raccomanda postale.

2. La documentazione integrativa, richiesta dall'ufficio, deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno.

3. Tutta la documentazione richiesta deve essere trasmessa in originale o copia conforme ed in regola con la normativa sul bollo e accompagnata da due copie semplici di ciascun documento.

4. Il requisito dell'iscrizione al Registro nazionale della stampa deve essere posseduto con decorrenza anteriore al periodo di riferimento dei contributi richiesti.

Art. 2.

Modalità per la determinazione del contributo

1. Ai fini della quantificazione del contributo si terrà conto esclusivamente dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività editoriale relativa alla testata per cui sono stati richiesti i contributi.

2. A tal fine al bilancio di impresa presentato dalla società editrice deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo lo schema allegato (allegato *A*), attestante analiticamente i costi afferenti esclusivamente alla testata per la quale sono stati richiesti i contributi.

3. Se l'impresa richiedente i contributi è di nuova costituzione ovvero non ha svolto nell'anno precedente attività editoriale relativa alla testata per la quale è richiesto il contributo, questo è calcolato sulla base dei costi sostenuti per la testata nell'anno di riferimento; analogamente sul bilancio dell'anno stesso è verificato il rapporto introiti pubblicitari-costi di cui alla lettera *a)* del comma 3 ed al comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

4. Ai fini della determinazione dei costi sui quali basare il calcolo dei contributi, il limite del 50 per cento dei costi non può essere superato con l'aumento del 50 per cento dei contributi, mentre con il raddoppio previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, non può essere superato, anche in presenza dell'articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il limite del 70 per cento dei costi previsti dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 14 agosto 1991, n. 278, né quello dell'80 per cento previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

5. Nel caso di superamento dello stanziamento, si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, la riduzione proporzionale dei contributi tra tutti gli aventi titolo.

Art. 3.

Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche

1. Per gli organi di partiti o movimenti politici che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato o dal Parlamento europeo ha per oggetto l'effettiva appartenenza del parlamentare alla forza politica indicata.

Art. 4.

Collegamenti

1. L'assenza di collegamenti di tipo societario, deve essere comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del rappresentante legale dell'impresa richiedente i contributi. Nel caso di esistenza di collegamenti con altra società, deve essere presentata, da parte di quest'ultima, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa non ha presentato domanda di contributi.

Art. 5.

Assetti societari

1. L'erogazione dei contributi è dovuta anche nel caso in cui la maggioranza della partecipazione nell'ambito della società editrice è detenuta da più cooperative, fondazioni o enti morali.

Art. 6.

Modalità per l'erogazione dei contributi per i giornali italiani editi e diffusi all'estero

1. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dei giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero si applicano i criteri e le procedure di cui all'articolo 19 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, in quanto compatibili.

2. Ai predetti quotidiani si applicano le disposizioni contenute negli ultimi due periodi del comma 2 e il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

3. I bilanci devono essere corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.

4. La tiratura del quotidiano deve essere accertata mediante esibizione di fatture per l'acquisto della carta e fatture dello stampatore. Sulla tiratura dovrà essere espressa l'esplicita indicazione dell'autorità diplomatica o consolare competente.

5. Tutta la documentazione occorrente deve essere presentata in regola con le norme italiane sul bollo con relativa traduzione giurata in lingua italiana.

6. Le domande devono essere presentate all'autorità diplomatica o consolare competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, a pena di decadenza.

Art. 7.

Contributi alle agenzie di stampa che trasmettano mediante canali in concessione esclusiva da parte dell'Ente poste italiane.

1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è riferito esclusivamente ai costi sostenuti per l'attività della agenzia di stampa svolta tramite i canali di trasmissione indicati dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'individuazione dei detti costi è effettuata tramite la riparametrazione dei costi editoriali complessivi in proporzione al fatturato realizzato con le diverse modalità di trasmissione.

Art. 8.

Decorrenza dell'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei procedimenti relativi a contributi e provvidenze a partire da quelli aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Le sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera n. 4/E/99, adottata nell'adunanza del 18 gennaio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2; all'articolo 6, comma 6; all'articolo 2, commi 3 e 5. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 6

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 2, comma 2)

DATI DAL CONTO PERDITE E PROFITTI DI TESTATA AL 31 DICEMBRE ......

PERDITE

1. Scorte e rimanenze iniziali:
   - *a)* carta
   - *b)* inchiostri ed altre materie prime
   - *c)* materiale vario tipografico
   - *d)* prodotti in corso di lavorazione
   - *e)* prodotti finiti
   - *f)* altre (specificare dettagliatamente)
2. Spese per acquisto materie prime:
   - *a)* carta
   - *b)* inchiostri ed altre materie prime
   - *c)* forza motrice e diverse
3. Spese per acquisti vari.
4. Spese per prestazioni lavoro subordinato e relativi contributi:
   - *a)* stipendi e paghe:
     giornalisti
     operai
     impiegati
   - *b)* trattamenti integrativi:
     gionalisti
     operai
     impiegati
   - *c)* lavoro straordinario
   - *d)* contributi previdenziali ed assistenziali
   - *e)* altre (specificare dettagliatamente)
5. Spese per prestazioni di servizi:
   - *a)* collaboratori e corrispondenti non dipendenti
   - *b)* agenzia di informazione
   - *c)* lavorazioni presso terzi
   - *d)* trasporti
   - *e)* postali e telegrafiche
   - *f)* telefoniche
   - *g)* fitti e noleggi passivi
   - *h)* diverse (specificare dettagliatamente)

6. Interessi su debiti:
   a) verso banche
   b) verso enti previdenziali
   c) verso società controllanti
   d) verso società controllate
   e) verso società collegate
   f) verso le altre società del gruppo
   g) verso altri
7. Sconti e altri oneri finanziari
8. Accantonamenti:
   a) fondo rischi e svalutazione crediti
   b) fondi per trattamento fine rapporto
9. Ammortamenti:
   a) immobili
   b) impianti, macchinari e attrezzature
   c) mobili e dotazioni
   d) automezzi
   e) testata
   f) altre immobilizzazioni immateriali
10. Minusvalenze.
11. Altre spese (specificare dettagliatamente)
12. Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo

Totale . . . L.

PROFITTI

1. Scorte e rimanenze finali:
   a) carta
   b) inchiostri e altre materie
   c) materiale vario tipografico
   d) prodotti in corso di lavorazione
   e) prodotti finiti
   f) altre (specificare dettagliatamente)

Totale . . . L.

Utile d'esercizio . . . L.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)».

— La legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1990.

— La legge 14 agosto 1991, n. 278 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1997, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 28 agosto 1991.

— La legge 15 novembre 1993, n. 466 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1993.

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995. Il testo dei commi 29, 30 e 31 dell'art. 2 è il seguente:

«29. All'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole, "comma 8", sono inserite le seguenti "e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278,". Al medesimo art. 3, comma 2, della citata legge n. 250 del 1990, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni". L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 4, comma 2, della stessa legge, non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.

30. Al comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole "Trentino-Alto Adige", sono aggiunte le seguenti: "e ai giornali quotiani italiani editi e diffusi all'estero". Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso art. 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.

31. All'art. 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n. 466, dopo le parole: "31 dicembre 1980" sono inserite le seguenti: "ed alle cooperative di giornalisti"».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 650 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996. Il testo dei commi 35, 36, 37, 38, 39 e 40 dell'art. 1 è il seguente:

«35. L'alinea del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

"*10.* Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:".

36. Dopo il comma 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

"*11-bis.* Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.".

37. Dopo il comma 11-*bis* dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

"*11-ter.* A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma le imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.".

38. All'art. 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

39. All'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni." è sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.";

b) l'ultimo periodo è soppresso.

40. Alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250».

Nota all'art. 1:

— Per il testo della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda in nota alle premesse.

Note all' art. 2:

— Per il testo della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo della legge 14 agosto 1991, n. 278, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 29 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 35 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 35 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:

«10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie».

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dai commi 29 e 30 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:

«2. A decorrere dal 1º gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso di periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere *a)* e *b)*. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative di giornalisti. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa».

Note all'art. 6:

— Il testo del comma 8 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è il seguente:

«8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie».

— Il testo dell'art. 19 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è il seguente:

«Art. 19. — 1. Il primo comma dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"*1.* A decorrere dal 1º gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragion d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero".

2. Il quinto comma dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato».

— Il testo dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 19 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è il seguente:

«Art. 26. — 1. A decorrere dal 1º gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragion d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

2. La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

4. Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero».

— Il D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 (Norme di attuazione dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1983.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 3, comma 8, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nelle note all'art. 6.

99G0069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: «Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art. 4, comma 6, della suindicata legge il quale prevede che viene annualmente stabilito con decreto del Ministro delle finanze il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della stessa legge 4 agosto 1990, n. 227;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, con cui è stato abolito il fixing delle valute e definito un cambio alternativo di riferimento;

Considerata la necessità di provvedere altresì all'accertamento del cambio delle altre valute non previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Acquisita la comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il controvalore in lire degli importi in valuta, rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, per l'anno 1998, è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.736,237
ECU	»	1.947,261
Marco tedesco	»	987,066
Franco francese	»	294,429
Lira sterlina	»	2.876,413
Fiorino olandese	»	875,657
Franco belga	»	47,849
Peseta spagnola	»	11,626
Corona danese	»	259,176
Lira irlandese	»	2.472,309
Dracma greca	»	5,880
Escudo portoghese	»	9,637
Dollaro canadese	»	1.172,851
Yen giapponese	»	13,308
Franco svizzero	»	1.198,290
Scellino austriaco	»	140,291
Corona norvegese	»	229,904
Corona svedese	»	218,427
Marco finlandese	»	324,886
Dollaro australiano	»	1.093,352

Art. 2.

1. Il controvalore delle altre valute estere non previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, per l'anno 1998 è accertato come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,365
Albania:		
Lek	»	11,578
Algeria:		
Dinaro algerino	»	29,571
Angola:		
Readjustadokwanza	»	0,006
Antille olandesi:		
Fiorino Ant. olandesi	»	969,656
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	462,667
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.735,970
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	969,656
Azerbaigian:		
Manat Azerbaigian	»	0,439
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.735,684
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.583,701
Bangladesh:		
Taka	»	37,055
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	862,966
Belize:		
Dollaro Belize	»	867,842
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.735,684
Bhutan:		
Ngultrum	»	42,140
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,022
Birmania:		
Kyat	»	272,067
Bolivia:		
Boliviano	»	315,012
Bosnia Erzegovina:		
Marco convertibile	»	608,912
Botswana:		
Pula	»	414,262
Brasile:		
Real	»	1.498,263
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.038,313

Paese / Valuta		
Bulgaria:		
Lev	Lit.	0,991
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,008
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,476
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	17,588
Caraibi:		
Dollaro Caraibi Est	»	642,846
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	2.094,300
Cile:		
Peso cileno	»	3,683
Cina:		
Yuan Renminbi	»	209,650
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.354,368
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,224
Comore Isole:		
Franco Isole Comore	»	3,927
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,945
Corea del Nord:		
Won Nord	»	788,947
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,247
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	6,771
Croazia:		
Kuna	»	272,458
Cuba:		
Peso cubano	»	75,464
Dominicana:		
Peso dominicano	»	114,590
Ecuador:		
Sucre	»	0,327
Egitto:		
Lira egiziana	»	508,494
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	198,250
Emirati Arabi Uniti:		
Dihram Emirati Arabi	»	472,670
Eritrea:		
Nakfa	»	226,751
Estonia:		
Corona Estonia	»	123,396
Etiopia:		
Birr	»	251,733
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.877,681
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	886,791
Filippine:		
Peso filippino	»	42,457
Gambia:		
Dalasi	Lit.	162,122
Georgia:		
Lari	»	1.279,184
Ghana:		
Cedi	»	0,748
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	48,544
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.877,352
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	9,766
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.448,042
Guatemala:		
Quetzal	»	272,331
Guinea:		
Franco guineano	»	1,430
Guinea Bissau:		
Franco C.F.A.	»	2,945
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,866
Haiti:		
Gourde	»	103,214
Honduras:		
Lempira	»	129,310
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	224,064
India:		
Rupia indiana	»	42,140
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,178
Iran:		
Rial iraniano	»	0,578
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.582,810
Islanda:		
Corona Islanda	»	24,406
Israele:		
Shekel	»	459,033
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	201,430
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	22,183
Kenya:		
Scellino keniota	»	28,721
Kirghizistan:		
Som	»	79,277
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.692,405
Laos:		
Kip	»	0,808
Lesotho:		
Loti	»	316,286
Lettonia:		
Lats	»	2.950,327

Paese / Valuta		Valore
Libano:		
Lira libanese	Lit.	1,144
Liberia:		
Dollaro Liberia	»	1.735,684
Libia:		
Dinaro libico	»	4.478,005
Lituania:		
Litas	»	433,890
Macao:		
Pataca	»	216,907
Macedonia:		
Dinaro Macedonia	»	31,914
Madagascar:		
Franco malgascio	»	0,334
Malawi:		
Kwacha	»	59,912
Malaysia:		
Ringgit	»	443,855
Maldive:		
Rufiyaa	»	147,466
Malta:		
Lira maltese	»	4.463,054
Marocco:		
Dirham Marocco	»	180,848
Mauritania:		
Ouguiya	»	9,281
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	72,599
Messico:		
Peso messicano	»	191,249
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	334,738
Mongolia:		
Tugrik	»	2,147
Mozambico:		
Metical	»	0,150
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,009
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	164,483
Nigeria:		
Naira	»	79,305
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	934,144
Oman:		
Rial Oman	»	4.505,957
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	36,087
Panama:		
Balboa	»	1.735,684
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	843,559
Paraguay:		
Guarani	»	0,640
Perù:		
Nuevo Sol	»	595,034
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	Lit.	16,198
Polonia:		
Zloty	»	497,096
Qatar:		
Riyal Qatar	»	476,606
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	53,889
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	49,246
Romania:		
Leu	»	0,197
Russia:		
Rublo Russia	»	222,611
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	5,365
Salomone Isole:		
Dollaro Isole Salomone	»	360,701
Samoa Occidentali:		
Tala	»	591,845
Sant'Elena:		
Sterlina S. Elena	»	2.877,352
São Tomè:		
Dobra	»	0,726
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	330,483
Sierra Leone:		
Leone	»	1,512
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.038,704
Siria:		
Lira siriana	»	39,984
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,443
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,662
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	26,836
Sud Africa:		
Rand	»	316,285
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	10,417
Suriname:		
Fiorino Suriname	»	4,328
Swaziland:		
Lilangeni	»	315,862
Tagikistan:		
Rublo Tagikistan	»	1,896
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	51,893
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,615
Thailandia:		
Baht	»	42,337
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.174,750

Paese / Valuta		Valore
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	Lit.	278,709
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.528,768
Turchia:		
Lira turca	»	0,006
Turkmenistan:		
Manat Turkmenistan	»	0,323
Ucraina:		
Hryvnia	»	726,589
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,441
Ungheria:		
Forint ungherese	»	8,103
Uruguay:		
Peso uruguayano	»	166,066
Uzbekistan:		
Sum Uzbekistan	»	16,305
Vanuatu:		
Vatu	»	13,618
Venezuela:		
Bolivar	»	3,180
Vietnam:		
Dong	»	0,131
Yemen Repubblica:		
Rial	»	13,258
Zaire:		
Nuovo Zaire	»	0,012
Zambia:		
Kwacha	»	0,926
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	81,881

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A1020

MINISTERO DELLA SANITÀ

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 1999.

Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medico-chirurgici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante «Regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione di presidi medico-chirurgici» e, in particolare, l'art. 4, ai sensi del quale la domanda di autorizzazione alla modificazione delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, di modificazione di composizione o modificazione di campo di impiego o di modalità di impiego deve contenere gli elementi indicati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992, relativo alla determinazione delle tariffe per i controlli e le analisi resi dall'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 relativo alla determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal ricordato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, con riguardo a ciascuna tipologia di domande concernenti l'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici e la modifica delle autorizzazioni già rilasciate;

Sentito l'Istituto superiore di sanità;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono approvati i requisiti della domanda e relativa documentazione, di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medico-chirurgici.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

REQUISITI DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO ED ALLA VARIAZIONE DI AUTORIZZAZIONI GIÀ CONCESSE PER I PRESIDI MEDICO CHIRURGICI (PMC)

Le ditte interessate alla produzione ed alla commercializzazione di presidi medico chirurgici (pmc) devono attenersi alle seguenti procedure:

1. AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI NUOVI PMC

La ditta interessata, al fine dell'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovo pmc, deve inoltrare domanda in carta da bollo indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio IX: Prodotti cosmetici - Prodotti d'erboristeria - Immissioni in commercio di dispositivi disinfettanti e chimici e di diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:

- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
- nome con cui si intende commercializzare il presidio;
- indicazioni su:
  * composizione quali-quantitativa del pmc;
  * forma fisica del preparato;
  * uso al quale il prodotto è destinato;
  * proprietà caratteristiche dei componenti che ne giustificano l'impiego;
  * modalità e dose di impiego;
  * termine massimo di utilizzazione o di impiego;
  * taglie di vendita;
- indicazione dell'officina di produzione che, se italiana, deve essere debitamente autorizzata dal Ministero della sanità secondo la procedura di cui al punto 3.;
- se la ditta istante è straniera, essa dovrà designare la persona incaricata di rappresentarla in Italia ed il suo domicilio; tale designazione è obbligatoria per le ditte extra Unione Europea (UE), facoltativa per quelle dell'UE. Ove la designazione venga effettuata, secondo la procedura indicata nel successivo punto 2.7.1 la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del pmc può essere inoltrata direttamente dal rappresentante.

Copia della domanda e della documentazione di cui ai seguenti punti 1), 2), 3), 4), 5) 6) e 11) deve essere inoltrata in pari data all'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

Allegati da accludere alla domanda:

1) certificato in bollo, datato e firmato, di analisi quali-quantitativa eseguita da un istituto universitario o da un laboratorio pubblico del Servizio sanitario nazionale o da laboratori accreditati che operano in regime di buona pratica di laboratorio (BPL).
Limitatamente ai pmc di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392: n. 2 campioni del *kit* di due diversi lotti di produzione da inviarsi esclusivamente all'Istituto superiore di sanità;

2) metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo del/dei principio/i attivo/i;

3) documentazione chimica, chimico-fisica, ove necessario, e relativa all'attività, efficacia, stabilità e tossicità del prodotto, datata e firmata. Detta documentazione deve essere conforme agli *standard* previsti da procedure internazionali, comunitarie o nazionali, ove esistenti.
La documentazione relativa all'attività, all'efficacia ed alla tossicità del formulato deve essere sperimentale e deve essere rilasciata da un istituto universitario o da un laboratorio pubblico del Servizio sanitario nazionale o da laboratori accreditati che operano in regime di BPL.
Nel caso si tratti di un pmc di cui alle lettere a), b), c) o f) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, che contiene una sostanza attiva nuova, dovranno essere inoltre allegati:

- dichiarazione che la sostanza attiva è stata notificata in applicazione della direttiva 92/32/CEE, recepita in Italia con decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e indicazione dell'Unità di notifica nazionale cui è stata notificata,
- *dossier* recante i dati relativi alla sostanza nuova previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e quelli specifici per l'uso proposto;

4) scheda di sicurezza dei singoli coformulanti, ove questi rientrino tra le sostanze pericolose di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, redatta in base al decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1997) e recante i dati richiesti per una corretta classificazione dei preparati che li contengono;

N.B. Ove la ditta richiedente intenda avvalersi di tutti o alcuni dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), e/o 4), predisposti da altra ditta in occasione della registrazione di altri pmc, detti documenti possono essere sostituiti da una lettera di accesso, a firma autenticata del legale rappresentante della ditta che ha predisposto la documentazione, che attesti l'autorizzazione all'utilizzo di detta documentazione e l'invio della documentazione medesima all'Istituto superiore di sanità, ove non già agli atti dell'Istituto medesimo;

5) proposta di classificazione ed etichettatura del prodotto ai sensi della normativa vigente (decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, per i prodotti disinfettanti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, per i prodotti disinfestanti di cui alle lettere b), c) e f) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392);

6) n. 2 esemplari, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta richiedente, del testo delle etichette e degli eventuali stampati del pmc, redatti sulla base dei dati utilizzati per la proposta di classificazione ed etichettatura di cui al precedente punto 5) e recanti i seguenti elementi:

- il nome del pmc di cui si chiede la registrazione;
- la ditta titolare dell'autorizzazione ed eventuali ulteriori distributori;
- l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi e le indicazioni relative agli altri componenti, che, per i prodotti di cui alle lettere a), b), c) o f) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.392, deve essere espressa in grammi per 100 grammi di prodotto finito;
- istruzioni e modalità d'uso;
- avvertenze e consigli di prudenza;
- dose d'impiego;
- indicazione della data di produzione e del lotto;
- validità del prodotto;
- officina/e di produzione;
- taglia/e di vendita.

L'etichettatura e l'imballaggio di presidi medico chirurgici dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.

L'etichetta e gli eventuali stampati, una volta approvati, dovranno recare la dicitura "Presidio Medico Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della sanità n. .....:" e faranno parte integrante del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio.

Ogni successiva variazione degli stampati dovrà essere oggetto di apposita domanda, secondo le procedure appresso indicate, e dovrà essere autorizzata, salvo il caso di modifiche imposte da successive normative vincolanti in merito alle quali la ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve provvedere autonomamente, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

7) dichiarazione, con firma autenticata, del direttore tecnico dell'officina/e di produzione prescelta/e che attesti l'accettazione a produrre (preparare e confezionare) e controllare il pmc presso l'officina stessa per conto della ditta richiedente. Qualora il confezionamento e/o i controlli siano eseguiti presso altre officine/laboratori questi devono essere indicati e dovrà essere prodotta la relativa accettazione;

8) se si tratta di officina di produzione italiana:

a) copia dell'atto del Ministero della sanità che autorizza l'officina/e prescelta/e a produrre, controllare e confezionare presidi medico chirurgici corrispondenti a quelli in questione,

b) dichiarazione del legale rappresentante dell'officina che attesti che l'atto autorizzativo di cui sopra non ha subito modifiche o revoche;

se si tratta di officina di produzione estera:

a) copia dell'autorizzazione alla produzione di prodotti del genere di cui trattasi rilasciata dalla competente autorità, ove prevista dalla legislazione locale, ovvero dichiarazione con firma autenticata del legale rappresentante dell'officina, che attesti che l'officina non è soggetta a specifica autorizzazione in base alla legislazione locale.

9) copia del certificato di iscrizione della ditta istante alla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

10) attestazione del versamento di £ 2.000.000 sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere riportata la causale del versamento;

11) attestazione del versamento dell'importo, variabile a seconda del tipo di pmc, previsto dalla Tabella A del decreto ministeriale 6 marzo 1992 sul c/c n. 871012 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma" con causale "Versamento da accreditarsi sulla contabilità speciale 1628 intestata all'Istituto superiore di sanità";

12) attestazione, a firma del legale rappresentante della ditta istante, che la copia della domanda e della documentazione inviata all'Istituto superiore di sanità è identica a quella inviata in pari data al Ministero.

Alla conclusione dell'*iter* procedimentale verranno richiesti i seguenti atti al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione:

- n. 2 esemplari in bollo, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta, dell'etichetta e degli eventuali altri stampati del pmc con l'indicazione degli elementi di cui al precedente punto 6), nella definitiva veste tipografica, in bollo, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta.
  L'etichetta e gli eventuali altri stampati devono essere in lingua italiana. Ove la ditta richiedente voglia commercializzare in Italia il prodotto con stampati che rechino il testo anche in altre lingue, dovrà allegare a detti stampati una traduzione giurata dei testi nelle altre lingue che ne garantisca l'esatta corrispondenza con quello in italiano;
- n. 2 marche da bollo ordinarie.
  Limitatamente ai pmc di cui alla lettera d) e, ove ritenuto necessario dal Ministero della sanità, ai pmc di cui alla lettera e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, ai fini del controllo lotto per lotto successivo all'autorizzazione all'immissione in commercio, le ditte dovranno

inoltrare all'Istituto superiore di sanità n. 2 campioni del *kit* nella confezione destinata al commercio.

2. VARIAZIONI AD AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI GIÀ CONCESSE:

2.1. VARIAZIONE DI COMPOSIZIONE

La ditta titolare della registrazione deve inoltrare domanda bollata di variazione di composizione indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza -Ufficio IX: Prodotti cosmetici - Prodotti d'erboristeria - Immissioni in commercio di dispositivi disinfettanti e chimici e di diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:

- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
- denominazione del pmc;
- numero di registrazione;
- indicazioni su:
  * nuova composizione quali-quantitativa del pmc,
  * forma fisica del preparato, nel caso in cui la variazione di composizione ne comporti una modifica,
  * proprietà caratteristiche dei nuovi componenti che ne giustificano l'impiego,
  * modalità e dose di impiego nella nuova composizione,
  * termine massimo di utilizzazione o di impiego nella nuova composizione,

Copia della domanda e della documentazione di cui ai seguenti punti 1), 2), 3), 4), 5) 6) e 8) deve essere inoltrata in pari data all'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

Allegati da accludere alla domanda:

1) certificato in bollo, datato e firmato, di analisi quali-quantitativa eseguita da un istituto universitario o da un laboratorio pubblico del Servizio sanitario nazionale o da laboratori accreditati che operano in regime di BPL.
Limitatamente ai pmc di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, : n. 2 campioni del *kit* di due diversi lotti di produzione da inviarsi esclusivamente all'Istituto superiore di sanità.

2) ove la modifica di composizione concerna il/i principio/i attivo/i, metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo del/i principio/i attivo/i;

3) documentazione chimica, chimico-fisica, ove necessario, e relativa all'attività, efficacia, stabilità e tossicità del prodotto nella nuova composizione, datata e firmata.

Detta documentazione deve essere conforme agli *standard* previsti da procedure internazionali, comunitarie o nazionali, ove esistenti. La documentazione relativa all'attività, all'efficacia ed alla tossicità del formulato nella nuova composizione deve essere sperimentale e deve essere rilasciata da un istituto universitario o da un laboratorio pubblico del Servizio sanitario nazionale o da laboratori accreditati che operano in regime di BPL.

Nel caso si tratti di un pmc di cui alle lettere a), b), c) o f) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, la cui composizione si intende modificare con una sostanza attiva nuova, dovranno essere inoltre allegati:

- dichiarazione che la sostanza attiva è stata notificata in applicazione della direttiva 92/32/CEE, recepita in Italia con decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e indicazione dell'Unità Nazionale cui è stata notificata,
- *dossier* recante i dati relativi alla sostanza nuova previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e quelli specifici per l'uso proposto;

4) ove la modifica di composizione concerna i coformulanti, scheda di sicurezza dei nuovi coformulanti, ove questi rientrino tra le sostanze pericolose di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, redatta in base al decreto Ministero della sanità 4 aprile 1997 e recante i dati richiesti per una corretta classificazione dei preparati che li contengono;

N.B. Ove la ditta richiedente intenda avvalersi di tutti o alcuni dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), e/o 4), predisposti da altra ditta in occasione della registrazione di altri pmc, detti documenti possono essere sostituiti da una lettera di accesso, a firma autenticata del legale rappresentante della ditta che ha predisposto la documentazione, che attesti l'autorizzazione all'utilizzo di detta documentazione e l'invio della documentazione medesima all'Istituto superiore di sanità, ove non già agli atti dell'Istituto medesimo;

5) proposta di classificazione ed etichettatura del prodotto nella nuova composizione ai sensi della normativa vigente (decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, per i prodotti disinfettanti di cui alla lettera a) decreto del Presidente della Repubblica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, per i prodotti disinfestanti di cui alle lettere b), c) ed f) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392);

6) salvo il caso in cui la variazione di composizione non comporti una modifica di etichettatura, n. 2 esemplari, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta richiedente, del testo delle etichette e degli eventuali stampati del pmc, redatti sulla base dei dati utilizzati per la proposta di classificazione ed etichettatura di cui al precedente punto 5), nonché una copia dell'etichetta precedentemente autorizzata;

7) attestazione del versamento di £ 500.000 sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della Sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere riportata la causale del versamento;

8) attestazione del versamento dell'importo, variabile a seconda del tipo di pmc, previsto dalla Tabella A del decreto ministeriale 6 marzo 1992 sul c/c n. 871012 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma" con causale "Versamento da accreditarsi sulla contabilità speciale 1628 intestata all'Istituto superiore di sanità";

9) attestazione, a firma del legale rappresentante della ditta istante, che la copia della domanda e della documentazione sopra specificata inviata all'Istituto superiore di sanità è identica a quella inviata al Ministero.

Alla conclusione dell'*iter* procedimentale verranno richiesti i seguenti atti al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione:

- n. 2 esemplari in bollo, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta dell'etichetta e degli eventuali altri stampati di cui al precedente punto 6), nella definitiva veste tipografica. Nel caso in cui variazione di composizione non comporti una modifica di etichettatura l'etichetta e gli eventuali altri stampati non saranno allegati al decreto;
- n. 2 marche da bollo ordinarie.

N.B. Per i casi in cui la variazione di composizione comporta una variazione della forma fisica del preparato per la produzione della quale l'officina precedentemente approvata non risulta autorizzata, si rinvia alla procedura 2.5.

2.2. MODIFICA DEL CAMPO E/O DELLE MODALITÀ DI IMPIEGO

La ditta titolare della registrazione deve inoltrare domanda bollata di modifica/estensione del campo di impiego indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza -Ufficio IX: Prodotti cosmetici - Prodotti d'erboristeria - Immissioni in commercio di dispositivi disinfettanti e chimici e di diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:

- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
- denominazione del pmc;
- numero di registrazione;
- indicazioni su:
  * composizione quali-quantitativa del pmc;

* nuovo/ulteriore uso al quale il prodotto è destinato;
* proprietà caratteristiche dei componenti che ne giustificano il nuovo/ulteriore impiego;
* modalità e dosi nel nuovo impiego.

Copia della domanda e della documentazione di cui ai seguenti punti 1), 2), e 4) deve essere inoltrata in pari data all'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

Allegati da accludere alla domanda:

1) n. 2 esemplari delle nuove etichette ed eventuali altri stampati, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta, contenenti la variazione del campo di impiego e/o delle relative istruzioni d'uso e dosi di impiego, nonché una copia degli stampati precedentemente approvati;

2) documentazione relativa all'attività, efficacia e tossicità del prodotto nei nuovi campo e/o modalità di impiego. Detta documentazione deve essere conforme agli standards previsti da procedure internazionali, comunitarie o nazionali, ove esistenti.
La documentazione relativa all'attività, all'efficacia ed alla tossicità del formulato deve essere sperimentale e deve essere rilasciata da un istituto universitario o da un laboratorio pubblico del Servizio sanitario nazionale o da laboratori accreditati che operano in regime di BPL;

N.B. Ove la ditta richiedente intenda avvalersi di tutti o alcuni dei documenti di cui ai punti 2) predisposti da altra ditta in occasione della registrazione di altri pmc, detti documenti possono essere sostituiti da una lettera di accesso, a firma autenticata del legale rappresentante della ditta che ha predisposto la documentazione, che attesti l'autorizzazione all'utilizzo di detta documentazione e l'invio della documentazione medesima all'Istituto superiore di sanità, ove non già agli atti dell'Istituto medesimo;

3) attestazione del versamento di £ 500.000 sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere riportata la causale del versamento;

4) attestazione del versamento dell'importo, variabile a seconda del tipo di pmc, previsto dalla Tabella A del decreto ministeriale 6 marzo 1992 sul c/c n. 871012 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma" con causale "Versamento da accreditarsi sulla contabilità speciale 1628 intestata all'Istituto superiore di sanità";

5) attestazione, a firma del legale rappresentante della ditta istante, che la copia della domanda e della documentazione sopra specificata inviata all'Istituto superiore di sanità è identica a quella inviata al Ministero.

Alla conclusione dell'*iter* procedimentale verranno richiesti i seguenti atti al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione:

- n. 2 esemplari bollati, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta dell'etichetta e degli eventuali altri stampati del pmc con l'indicazione degli elementi di cui al precedente punto 1), nella definitiva veste tipografica;
- n. 2 marche da bollo ordinarie.

2.3. CAMBIO DI DENOMINAZIONE DEL PMC

La ditta titolare della registrazione deve inoltrare domanda bollata di cambio di denominazione del pmc indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza -Ufficio IX: Prodotti cosmetici - Prodotti d'erboristeria - Immissioni in commercio di dispositivi disinfettanti e chimici e di diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:

- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
- denominazione autorizzata del presidio, nuova denominazione con cui si intende commercializzarlo, dichiarazione che la nuova denominazione prescelta non sia già utilizzata, per quanto noto, da altro pmc in commercio;
- numero di registrazione.

Allegati da accludere alla domanda:

1) n. 2 esemplari in bollo, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta, delle etichette e degli eventuali altri stampati che riportino la nuova denominazione, nonché una copia dell'etichetta precedentemente autorizzata;

2) attestazione del versamento di Lit. 500.000. sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere riportata la causale del versamento;

3) n. 2 marche da bollo ordinarie.

2.4. TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

La ditta richiedente deve inoltrare domanda bollata di variazione di titolarità indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici

(Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:

- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente (cessionario);
- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del precedente titolare (cedente);
- denominazione del/i presidio/i;
- numero/i di registrazione;

Allegati da accludere alla domanda:

1) n. 1 esemplare delle etichette e degli eventuali altri stampati che riporti l'indicazione del nuovo titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché una copia dell'etichetta precedentemente autorizzata;

2) copia autenticata dell'atto di cessione;

3) copia del certificato di iscrizione della ditta cessionaria alla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

4) attestazione del versamento di Lit. 500.000. sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere riportata la causale del versamento;

5) n. 2 marche da bollo ordinarie.

Nel decreto di autorizzazione al cambio di titolarità verrà indicato che le etichette e gli eventuali stampati precedentemente autorizzati dovranno variare nella sola parte concernente l'indicazione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N.B. Questa procedura copre tutte le registrazioni per le quali avviene il passaggio di titolarità che possono essere oggetto di un'unica domanda e di un unico versamento.

2.5. CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

La ditta titolare della registrazione deve inoltrare domanda in bollo di presa d'atto della variazione di ragione sociale indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente:

- nuova ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente con indicazione della precedente ragione sociale;

- denominazione del/i presidi/o;
- numero/i di registrazione;

Allegati da accludere alla domanda:

1) n. 1 esemplare delle etichette e degli eventuali altri stampati che riporti l'indicazione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio con la nuova ragione sociale, nonché una copia dell'etichetta precedentemente autorizzata;

2) copia autenticata dell'atto recante il verbale di assemblea societaria che ha deliberato la variazione della ragione sociale o, in alternativa, certificato del competente Registro delle imprese recante i nuovi dati societari della ditta;

3) certificato della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura recante i nuovi dati della ditta;

4) attestazione del versamento di Lit. 500.000. sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere riportata la causale del versamento;

5) n. 2 marche da bollo ordinarie.

Nel decreto di variazione della ragione sociale verrà indicato che le etichette e gli eventuali stampati precedentemente autorizzati dovranno variare nella sola parte concernente l'indicazione della ragione sociale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

N.B. Questa procedura copre tutte le registrazioni facenti capo alla ditta che varia la propria ragione sociale che possono essere oggetto di un'unica domanda e di un unico versamento.

2.6. CAMBIO/ESTENSIONE DELLE OFFICINE DI PRODUZIONE

La ditta titolare della registrazione deve inoltrare domanda in bollo di variazione e/o estensione di officina di produzione indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:

- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
- denominazione del presidio;
- numero di registrazione;
- indicazione della officina di produzione prescelta in sostituzione e/o in aggiunta di quella precedentemente autorizzata.

Allegati da accludere alla domanda:

1) n. 1 esemplare delle etichette e degli eventuali altri stampati che riporti l'indicazione della diversa/ulteriore officina di produzione, nonché una copia dell'etichetta precedentemente autorizzata;

2) dichiarazione, con firma autenticata, del direttore tecnico dell'officina/e di produzione prescelta/e che attesti l'accettazione a produrre (preparare e confezionare) e controllare il pmc presso l'officina stessa per conto della ditta richiedente. Qualora il confezionamento e/o i controlli siano eseguiti presso altre officine/laboratori questi devono essere indicati e dovrà essere prodotta la relativa accettazione;

3) se si tratta di officina di produzione italiana:

a) copia dell'atto del Ministero della sanità che autorizza l'officina/e prescelta/e a produrre, controllare e confezionare presidi medico chirurgici corrispondenti a quelli in questione,

b) dichiarazione del legale rappresentante dell'officina che attesti che l'atto autorizzativo di cui sopra non ha subito modifiche o revoche;

se si tratta di officina di produzione estera:

a) copia dell'autorizzazione alla produzione di prodotti del genere di cui trattasi rilasciata dalla competente autorità, ove prevista dalla legislazione locale dichiarazione, ovvero dichiarazione con firma autenticata del legale rappresentante, che attesti che l'officina non è soggetta a specifica autorizzazione in base alla legislazione locale;

4) attestazione del versamento di Lit. 500.000. sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere riportata la causale del versamento;

5) n. 2 marche da bollo ordinarie.

Nel decreto di autorizzazione al cambio/estensione di officina verrà indicato che le etichette e gli eventuali stampati precedentemente autorizzati dovranno variare nella sola parte concernente l'indicazione dell'officina di produzione.

2.7.1. NOMINA/VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE ITALIANO DI DITTA ESTERA (IL RAPPRESENTANTE È OBBLIGATORIO PER LE DITTE TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO APPARTENENTI A PAESI EXTRA UE, FACOLTATIVO PER QUELLE DELL'UE)

La ditta richiedente deve inoltrare domanda in bollo di nomina/variazione del legale rappresentante per la vendita in Italia indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:

- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente (rappresentante);
- denominazione sociale e sede legale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (rappresentato);
- denominazione del/i presidio/i;
- numero/i di registrazione;

Allegati da accludere alla domanda:

1) n. 1 esemplare delle etichette e degli eventuali altri stampati che riporti l'indicazione del rappresentante, nonché una copia dell'etichetta precedentemente autorizzata;

2) copia autenticata (munita di apostille) della nomina del rappresentante con eventuale revoca di precedente mandato. Qualora la domanda venga presentata non dal rappresentante bensì dalla ditta estera titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, alla stessa dovrà essere allegata una dichiarazione di accettazione della rappresentanza con firma autenticata del legale rappresentante della ditta prescelta;

3) certificato della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura recante i dati del rappresentante;

4) attestazione del versamento di Lit. 500.000. sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere riportata la causale del versamento;

5) n. 2 marche da bollo ordinarie.

Nel decreto di nomina/variazione di rappresentanza verrà indicato che le etichette e gli eventuali stampati precedentemente autorizzati dovranno variare nella sola parte concernente l'indicazione del rappresentante.

N.B. Questa procedura copre tutte le registrazioni per le quali viene nominato/variato il rappresentante che possono essere oggetto di un'unica domanda e di un unico versamento.

2.7.2. REVOCA DEL RAPPRESENTANTE ITALIANO DI DITTA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

Ove la ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del/i pmc appartenga ad uno dei paesi dell'Unione Europea ed abbia in passato nominato un rappresentante in Italia che intende revocare per operare in proprio, la ditta richiedente deve inoltrare domanda in bollo di revoca del legale rappresentante per la vendita in Italia indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei

medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente i seguenti elementi:

- denominazione sociale e sede legale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (rappresentato);
- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del rappresentante;
- denominazione del/i presidio/i;
- numero/i di registrazione;

Allegati da accludere alla domanda:

1) n. 1 esemplare delle etichette e degli eventuali altri stampati dai quali sia stata eliminata l'indicazione del rappresentante, nonché una copia dell'etichetta precedentemente autorizzata;

2) dichiarazione, a firma del legale rappresentante della ditta dell'UE richiedente, di revoca del precedente mandato;

3) attestazione del versamento di Lit. 500.000. sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere riportata la causale del versamento;

4) n. 2 marche da bollo ordinarie.

Nel decreto di revoca di rappresentanza verrà indicato che le etichette e gli eventuali stampati precedentemente autorizzati dovranno variare nella sola parte concernente l'indicazione del rappresentante.

N.B. Questa procedura copre tutte le registrazioni per le quali viene revocato il rappresentante che possono essere oggetto di un'unica domanda e di un unico versamento.

2.8. ESTENSIONE DI TAGLIE

La ditta titolare della registrazione deve inoltrare domanda in bollo di estensione a nuovi formati indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente:

- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
- denominazione del presidio;

- numero di registrazione;
- indicazione delle taglie autorizzate e delle nuove taglie richieste.

Allegati da accludere alla domanda:

1) n. 2 esemplari in bollo, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta, delle etichette e degli eventuali altri stampati che menzionino tutte le taglie, quelle autorizzate e quelle di cui si chiede l'autorizzazione, nonché una copia dell'etichetta precedentemente autorizzata.

2) attestazione del di Lit. 500.000. sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere stata riportata la causale del versamento.

L'ufficio, esaminata la richiesta e controllato che le etichette siano modificate solo per la parte riguardante le taglie, provvederà ad autorizzare l'estensione ai nuovi formati restituendo alla ditta un esemplare dell'etichetta debitamente vistato.

2.9. NUOVE DISTRIBUZIONI

La ditta titolare della registrazione deve inoltrare domanda in bollo di presa d'atto di distributore indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente:

- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
- denominazione del presidio;
- numero di registrazione;
- dichiarazione circa il nuovo distributore ed eventuale revoca del precedente.

Allegati da accludere alla domanda:

1) n. 2 esemplari in bollo, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta, delle nuove etichette e degli eventuali altri stampati contenenti l'indicazione del distributore, nonché una copia dell'ultima etichetta ed eventuale foglio illustrativo autorizzati;

2) attestazione del versamento di Lit. 500.000. sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere riportata la causale del versamento;

3) dichiarazione di accettazione della distribuzione da parte della/e ditta/e prescelta/e.

L'ufficio, preso atto della regolarità dell'accordo privato tra le parti e controllato che le etichette siano modificate solo nella parte concernete il distributore, provvederà ad autorizzare i nuovi stampati restituendo alla ditta un esemplare dei medesimi debitamente vistato.

2.10. CAMBIO DELLA SEDE LEGALE DELLA DITTA TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

La ditta titolare della registrazione deve inoltrare domanda in bollo di presa d'atto di variazione della sede legale indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente:

- denominazione sociale, nuova sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente con indicazione della sede legale precedente;
- denominazione del presidio;
- numero di registrazione;

Allegati da accludere alla domanda:

1) se la variazione concerne dati riportati negli stampati precedentemente autorizzati, n. 2 esemplari in bollo, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta, delle nuove etichette e degli eventuali altri stampati contenenti l'indicazione della nuova sede legale, nonché una copia dell'ultima etichetta ed eventuale foglio illustrativo autorizzati;

2) attestazione del versamento di Lit. 500.000 sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere stata riportata la causale del versamento.

3) copia autenticata del verbale di assemblea societaria nella parte in cui la stessa ha deliberato la variazione della sede legale, o, in alternativa, certificato del competente Registro delle imprese recante i nuovi dati della ditta;

4) certificato della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura recante i nuovi dati della ditta.

L'ufficio, verificata la regolarità della documentazione presentata, comunicherà alla ditta la presa d'atto della nuova sede legale e, se del caso provvederà, ad autorizzare i nuovi stampati restituendo alla ditta un esemplare dei medesimi debitamente vistato.

2.11. CAMBIO FORMALE DI ETICHETTA

La ditta titolare della registrazione deve inoltrare domanda in bollo di modifica formale di etichetta indirizzata a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro. Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 ROMA" contenente:

- denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
- denominazione del presidio;
- numero di registrazione;
- dichiarazione che la nuova etichetta non comporta alcuna modifica rispetto ai testi autorizzati riguardante la composizione, il campo e i modi (dosaggio, tempo di contatto o di erogazione) di impiego.

Allegati da accludere alla domanda:

1) n. 2 esemplari in bollo, timbrati e firmati dal legale rappresentante della ditta, delle nuove etichette e degli eventuali altri stampati contenenti le variazioni richieste, nonché una copia dell'ultima etichetta ed eventuale foglio illustrativo autorizzati.

2) la documentazione tecnica, ove necessaria, a supporto della modifica richiesta;

3) attestazione del versamento di Lit. 500.000 sul c/c n. 40994006 intestato a "Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza" sul quale deve essere stata riportata la causale del versamento.

L'ufficio, esaminata la richiesta e controllato che le etichette siano modificate solo nella parte richiesta, provvederà ad autorizzare i nuovi stampati restituendo alla ditta un esemplare dei medesimi debitamente vistato.

Ove la modifica degli stampati sia imposta da norme in materia di etichettatura intervenute successivamente all'autorizzazione all'immissione in commercio, la ditta ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati a dette norme, dandone semplice comunicazione al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio Prodotti cosmetici - Prodotti di erboristeria - Prodotti chimici (Biocidi) - Dispositivi diagnostici in vitro mediante invio di un esemplare degli stampati aggiornati. L'invio degli stampati non comporterà l'approvazione dei medesimi da parte dell'ufficio.

Per i pmc che ricadono nell'ambito di applicazione delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE si dovrà tenere conto dei requisiti e della documentazione da queste richieste.

Per i diagnostici in vitro da registrarsi come pmc è necessario tenere conto, oltre che delle procedure qui indicate, anche di quanto disposto dal decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 133 e dal decreto ministeriale del 12 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992.

99A0995

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 gennaio 1999.

Scioglimento di sei società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile, cosi come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «I giovani» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Alfonso Venturi in data 18 giugno 1990, repertorio n. 17488, registro società n. 4363, tribunale di Oristano, BUSC n. 979/248309;

società cooperativa edilizia «La scogliera» a r.l., con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 14 novembre 1990, repertorio n. 155787, registro società n. 4456, tribunale di Oristano, BUSC n. 997/251167;

società cooperativa edilizia «La casa» a r.l., con sede in San Nicolò d'Arcidano (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 15 marzo 1991, repertorio n. 159393, registro società n. 4599, tribunale di Oristano, BUSC n. 1009/254606;

società cooperativa edilizia «San Paolo su Bardoni» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Alfonso Venturi in data 6 settembre 1990, repertorio n. 17775, registro società n. 4405, tribunale di Oristano, BUSC n. 1014/255413;

società cooperativa edilizia «Il giglio» a r.l., con sede in Arborea (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Alfonso Venturi in data 20 novembre 1991, repertorio n. 19974, registro società n. 4707, tribunale di Oristano, BUSC n. 1060/262623;

società cooperativa edilizia «Apta domus» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Benedetto Mura in data 1º aprile 1967, repertorio n. 16233, registro società n. 1085, tribunale di Oristano, BUSC n. 253/1999356.

Oristano, 19 gennaio 1999

Il direttore reggente: MASSIDDA

99A0966

DECRETO 19 gennaio 1999.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile, cosi come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Baratili» a r.l., con sede in Baratili San Pietro (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 17 marzo 1983, repertorio n. 96263, registro società n. 2427, tribunale di Oristano, BUSC n. 713/198681;

società cooperativa edilizia «Orion» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 13 novembre 1991, repertorio n. 28683, registro società n. 4697, tribunale di Oristano, BUSC n. 1022/256580.

Oristano, 19 gennaio 1999

Il direttore reggente: MASSIDDA

99A0967

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 1999.

Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della «Toro assicurazioni - Società per azioni», in Torino. (Provvedimento n. 1105).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Toro assicurazioni - Società per azioni, con sede in Torino, via Arcivescovado n. 16, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 37 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e del programma di attività;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e del programma di attività;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Toro assicurazioni - Società per azioni, tenutasi in data 16 novembre 1998, che ha approvato un nuovo testo dello statuto sociale con la modifica apportata agli articoli 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 21 e 24;

Visto il decreto di omologa del 18 dicembre 1998 emesso dal tribunale di Torino;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Toro assicurazioni - Società per azioni, con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati. In particolare:

«Art. 6: conferimento al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare in una o più volte, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data della deliberazione assembleare del 16 novembre 1998, il capitale sociale fino a L. 400.000.000.000. I corrispondenti aumenti del capitale sociale possono essere riservati, nei limiti di legge, a dipendenti della società e/o di società controllate e/o controllanti, secondo modalità e criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione».

«Art. 9: adeguamento per l'intervento e la rappresentanza in assemblea alle disposizioni di legge».

«Art. 10: assegnazione al presidente dell'assemblea anche dell'organizzazione dei lavori assembleari;

nomina del segretario da parte dell'assemblea su proposta del presidente;

possibilità di non nominare un segretario ove il verbale di assemblea, nei casi di legge, venga redatto da un notaio scelto dal presidente».

«Art. 11: modifica dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee».

«Art. 14: modifica delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione e introduzione della possibilità di effettuare adunanze del consiglio di amministrazione in video conferenza».

«Art. 15: informativa, al rappresentante comune degli azionisti di risparmio, delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione che possano influenzare le quotazioni delle azioni di risparmio».

«Art. 17: partecipazione dei sindaci alle riunioni del comitato di amministrazione, ai quali gli amministratori stessi dovranno riferire sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalle società o dalle società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse».

«Art. 21: nuova procedura per la nomina del collegio sindacale».

«Art. 24: eliminazione dell'inciso "a norma di legge"».

Roma, 2 febbraio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0968

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Torrei. Ente gestore ESAF. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibili. (Ordinanza n. 119).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'odinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998, relativo tra l'altro al seguente serbatoio artificiale: Torrei;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che, sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal bacino di Torrei per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume pari complessivamente a 1,2 Mm^3/anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/95 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'EAF;

Vista l'ordinanza n. 113 del 5 dicembre 1998, con la quale è stato approvato lo studio relativo alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna tra i quali figura il serbatoio di Torrei;

Ordina:

1. È approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nel serbatoio artificiale di Torrei.

Volume annuo erogabile: 1,2 Mm^3.

2. L'ESAF, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare l volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi annualmente erogabili, definiti in un volume massimo pari a 1,2 Mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A0970

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con il quale si dà attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 in tema di formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto del MURST 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, con il quale sono aggiunte alcune scuole di specializzazione all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni, ed in particolare la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare e con il quale è aggiunto l'art. 44 alla precitata tabella XLV/2 relativo all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

Vista la tabella XLV/2 di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1995 sopracitato ed in particolare il capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università, rispettivamente in data 23 luglio 1997 dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, 17 settembre 1997 dal consiglio di amministrazione e 30 settembre 1997 dal senato accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.7 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare di cui alla tabella XLV/2, capo II, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni, e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;

Vista la propria nota n 22 del 3 novembre 1997 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nota ministeriale n. 1078 del 27 luglio 1998 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1998 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989 n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 3.4.7 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare di cui alla tabella XLV/2, capo II, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni.

Art. 3.4.7. — *Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.*

3.4.7.1. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

3.4.7.2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

3.4.7.3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

3.4.7.4. — Il corso ha la durata di 5 anni.

3.4.7.5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola: scienze chirurgiche - Università di Ancona.

3.4.7.6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 3 (tre) per ciascun anno di corso per un totale di n. 15 (quindici) tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 3.4.7.5.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica (E06A Fisiologia umana), F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B Informatica, K06X Bioingegneria, L18C Linguistica inglese.

B - *Area di semeiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C - *Area di specialità chirurgiche correlate.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologie e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per le diagnosi ed il trattamento chirurgico e post-operatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale; F08D Chirurgia toracica; F09X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D - *Area di chirurgia vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici;

Settori: F06A Anatomia patologica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia.

E - *Area di chirurgia endovascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico-pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini.

F - *Area Angiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico-pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

G - *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia Generale, F08E Chirurgia vascolare, F21X Anestesiologia, F22B Medicina Legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di malattie vascolari;

a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;

interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona;

interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ancona, 31 ottobre 1998

Il rettore: GOVERNA

99A0942

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1996, contenente in allegato la nuova tabella XXIV di riordinamento del corso di laurea in scienze naturali;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 6 novembre 1997 contenente la proposta di riordinamento del corso di laurea in scienze naturali;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 2 marzo 1998 e 9 marzo 1998, hanno approvato la proposta in oggetto;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota rettorale n. 622 del 26 marzo 1998;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

L'art. 83, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è soppresso e sostituito da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Dopo l'art. 82 relativo al corso di laurea in chimica industriale, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 3.

L'art. 83 relativo al corso di laurea in scienze naturali, è soppresso e sostituito con i sottoelencati articoli:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI
(Tabella XXIV)

Art. 83 (*Accesso al corso di laurea*). — Il titolo di ammissione al corso di laurea in scienze naturali è quello previsto dalla legge.

Art. 84 (*Durata ed articolazione del corso*). — Il corso di laurea ha durata di quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri), della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

Gli esami convenzionali sono in numero massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e 6 relativi agli insegnamenti di indirizzo.

L'attività didattico-formativa comprenderà un totale di almeno 1440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo e consisterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica, nonché la preparazione delle tesi potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari, costituiti da un'annualità di almeno 80 ore o semiannualità di 40 ore, od integrati, costituiti da moduli didattici coordinati di 40 ore per un massimo equivalente a tre moduli o di 120 ore impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di studio.

Lo studente, durante il biennio di base, dovrà frequentare due corsi introduttivi integrati, per non meno di complessive 80 ore, di cui uno di scienze della vita e uno di scienze della terra.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree.

Art. 85 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio del corso di laurea determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare:

a) sarà definito, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) saranno stabiliti i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Saranno stabilite, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) saranno scelte le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori citati nell'articolazione del corso di laurea;

d) sarà ripartito il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) sarà fissata la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) saranno indicate le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) saranno indicate le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini

h) saranno fissate le modalità di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) saranno indicate le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini.

Art. 86 (*Articolazione del corso di laurea*). — I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza è obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi inoltre mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a favorire un più immediato inserimento dello studente nell'*iter* di studi. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarità.

Il consiglio della struttura didattica, nell'organizzare i corsi integrati, indicherà, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabilirà le modalità di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento.

I due corsi introduttivi integrati sono:

1. *Corso introduttivo integrato di scienze della vita.*

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area E e comprenderà:

a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale;

b) organi: funzioni generali;

c) variabilità ed ereditarietà;

d) specie, tassonomia, evoluzione;

e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;

f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.

2. *Corso introduttivo integrato di scienze della terra.*

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area D e comprenderà:

a) carte geografiche e topografiche;

b) ambiente fisico e sua evoluzione;

c) minerali e rocce e loro origine;

d) fossili e loro significato;

e) storia geologica;

f) dinamica della terra.

Per la formazione di base sono obbligatorie le seguenti annualità nelle rispettive aree disciplinari (essendo gli insegnamenti corrispondenti esplicati nel manifesto annuale degli studi):

area matematica: una annualità scelta nei settori A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B;

area fisica: una annualità scelta nel settore B01B;

area chimica: due annualità scelte nei settori C03X e C05X;

area di scienze della vita: nove annualità scelte nei settori E01A, E01B, E02A, E02B, E03A, E03B, E04A, E11X;

area di scienze della terra: quattro annualità scelte nei settori: D01A, D01B, D01C, D02A, D03A, D03B.

Per la formazione di indirizzo sono obbligatorie due annualità caratterizzanti l'indirizzo e prelevate da due differenti settori scientifico-disciplinari e quattro annualità, a scelta dello studente, prelevate dall'elenco dei settori scientifico-disciplinari sottoriportata.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari nel cui ambito lo studente potrà scegliere i quattro insegnamenti opzionali, con il vincolo di cui sopra. Le relative discipline attivate nel corso di laurea in scienze naturali od in altri corsi di laurea, saranno annualmente elencate nel manifesto degli studi.

Area A - settore A02B;

Area C - settori C05X e C11X;

Area D - settori D01A, D02A, D03A, D01B, D03B, D03C, D03D;

Area E - settori E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E03A, E03B, E04A, E05A, E06B, E09A, E09B, E11X, E13X;

Area F - settori F22A, F01X;

Area G - settore G06B;

Area M - settore M05X.

Sono previsti quattro indirizzi:

1) *Indirizzo generale, didattico e museologico.*

Le due discipline caratterizzanti sono costituite: una da un insegnamento monodisciplinare scelto nel settore E09A e l'altra da un insegnamento integrato con moduli scelti nei settori D01A, D03A, E01B, E02C.

2) *Indirizzo conservazione della natura e gestione delle sue risorse.*

Le due discipline caratterizzanti sono scelte: una nel settore E01D e l'altra nel settore E03A.

3) *Indirizzo pianificazione e recupero ambientale.*

Le due discipline caratterizzanti sono scelte: una nel settore D02A e l'altra nel settore D03B.

4) *Indirizzo paleobiologico.*

Le due discipline caratterizzanti sono scelte: una nel settore D01B e l'altra nel settore E03B.

Gli insegnamenti corrispondenti verranno esplicati nel manifesto annuale degli studi. Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualità di indirizzo saranno scelti dalla facoltà o dal corso di studi, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, nelle aree *A, C, D, E, F, G, M,* con il vincolo che almeno uno appartenga all'area *D* ed almeno uno all'area *E.*

L'accesso al secondo biennio è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

TABELLA XXIV

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Aree disciplinari - Settori scientifico-disciplinari
Insegnamenti: esplicazione

FORMAZIONE DI BASE

Area matematica: 1 annualità: Istituzioni di matematiche (A01B);

Area fisica: 1 annualità: Fisica (B01B);

Area chimica: 2 annualità: Chimica generale e inorganica (C03X); Chimica organica (C05X);

Area scienze della vita: 9 annualità: Botanica (E01B); Botanica sistematica (E01B); Zoologia (E02A); Sistematica e filogenesi animale (E02A); Anatomia comparata (E02B); Ecologia (E03A); Antropologia (E03B); Genetica (E11X); Fisiologia generale (E04A);

Area scienze della terra: 4 annualità: Geografia (D02A); Paleontologia (D01A); Mineralogia (D03A); Geologia (D01B).

FORMAZIONE DI INDIRIZZO

1) *Indirizzo generale, didattico e museologico*: 2 annualità: Anatomia umana (E09A); Museologia naturalistica (corso integrato con moduli delle aree D e E);

2) *Indirizzo conservazione della natura e gestione delle sue risorse*: 2 annualità: Geobotanica (E01D); Conservazione della natura e delle sue risorse (E03A);

3) *Indirizzo pianificazione e recupero ambientale*: 2 annualità: Geologia ambientale (D02A); Disciplina da definirsi nel settore D03B;

4) *Indirizzo paleobiologico*: 2 annualità: Stratigrafia (D01B); Paleontologia umana (E03B).

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 18 dicembre 1998

Il rettore: MISTRETTA

99A0865

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 2 febbraio 1999, n. **775043.**

Legge 18 novembre 1995, n. 596 - Ratifica della Convenzione sulle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - Chiarimenti.

Ai Ministeri

Alle camere di commercio

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alle associazioni di categoria

Sono giunti a questa direzione generale alcuni quesiti in ordine agli adempimenti che le aziende coinvolte sono tenute ad osservare in base alla legge n. 496/1995, così come modificata dalla successiva legge n. 93/1997, recante la ratifica della Convenzione sulle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Al riguardo, richiamando le precedenti circolari di questa amministrazione n. 37877 del 4 aprile 1997, n. 358420 del 30 luglio 1997 e n. 775036 del 22 gennaio 1998, si precisa quanto segue:

1. Il termine «importazione» «esportazione» e «trasferimento», quali indicati nella circolare n. 37877 del 4 aprile 1997, si riferiscono ai flussi di sostanze chimiche rispettivamente da e verso i paesi non facenti parte della Convenzione e da e verso i paesi facenti parte della Convenzione. In pratica le due definizioni abbracciano tutti i flussi di sostanze chimiche in entrata ed in uscita dall'Italia e, come tali, rientrano nella più ampia definizione che commercialmente viene data ai termini «importazione» ed «esportazione». Lo spazio per collocare i dati relativi a tali voci è indicato nei moduli di dichiarazione predisposti da questo Ministero contraddistinti dalle sigle:

Mini/In/ie2, Mini/in/ie3 nella circolare n. 37877;

Mini/prev/ie2, Mini/prev/ie3, nella circolare numero 358420;

Ie/1, Ie/2, Ie3 nella vigente modulistica riportata nella circolare n. 775036.

2. Ogni eventuale cessazione, o variazione entro limiti di non dichiarabilità, di attività già assoggettate agli obblighi della Convenzione, e riguardanti esclusivamente la produzione e/o lavorazione e/o trasformazione di prodotti di tabella 2, comporta comunque l'obbligo di inoltrare dichiarazioni consuntive nulle per i successivi tre anni dall'avvenuta cessazione, o non dichiarabilità, dei composti indicizzati. Tale disposizione è contenuta nell'art. 3 del par. A della parte VII dell'annesso alla Convenzione di Parigi.

3. Ogni eventuale cessazione, o variazione entro limiti di non dichiarabilità, di attività già assoggettate agli obblighi della Convenzione, e riguardanti esclusivamente la produzione di prodotti di tabella 3, comporta comunque l'obbligo di inoltrare dichiarazioni consuntive nulle per l'anno successivo a quello dell'avvenuta cessazione, o non dichiarabilità, dei composti indicizzati. Tale disposizione è contenuta nell'art. 3 del par. A della parte VIII dell'annesso alla Convenzione di Parigi.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione delle dichiarazioni consuntive, la cui scadenza, si ricorda, è fissata al prossimo 28 febbraio, si fa riferimento, ove non in contrasto con i precedenti punti 1, 2, 3 alla modulistica ed alle linee guida contenute nella circolare n. 775036 del 22 gennaio 1998, integrate dalle modifiche ed indicazioni nella stessa richiamate.

Si precisa infine che la documentazione riguardante la legge n. 496/1995, comprensiva di tutte le circolari diramate, è riportata sul sito internet del Ministero dell'industria all'indirizzo: http://www.minindustria.it/; voce: «indice per argomenti»; titolo «Armi chimiche - legge 496».

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

99A0996

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 febbraio 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la Lega Arcobaleno contro le barriere, sita in via Ulisse Dini, 11 - Roma.

99A1067

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla ripubblicazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, concernente: «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE», corredato delle relative note.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 febbraio 1999 si procederà alla ripubblicazione del testo del sopra indicato decreto legislativo, corredato delle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

99A1019

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo alle elezioni del Parlamento europeo del 13 giugno 1999

Si comunica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, che il Consiglio dell'Unione europea ha confermato, a norma dell'art. 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, la data per l'elezione dei rappresentanti nell'assemblea nel periodo compreso tra giovedì 10 giugno e domenica 13 giugno 1999.

Al fine di poter esprimere il voto presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea, gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori italiani residenti all'estero e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, devono far pervenire entro il 25 marzo 1999 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il presente comunicato sarà trasmesso al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, a darne avviso alle comunità italiane nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

99A1021

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 febbraio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1342
Yen giapponese	130,73
Dracma greca	322,00
Corona danese	7,4347
Corona svedese	8,9330
Sterlina	0,69540
Corona norvegese	8,6425
Corona ceca	38,135
Lira cipriota	0,58092
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,05
Zloty polacco	4,2448
Tallero sloveno	191,4540
Franco svizzero	1,5963
Dollaro canadese	1,6945
Dollaro australiano	1,7569
Dollaro neozelandese	2,0549
Rand sudafricano	6,9413

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1068

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 3815 del 29 dicembre 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Rialcoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 2 ottobre 1996 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Delli Zotti Daniele, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

Con deliberazione n. 3813 del 29 dicembre 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «L'Erica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 3 ottobre 1985 per rogito notaio dott. Lepre Romano di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Menis Monica, residente in Gemona del Friuli, via Osoppo n. 72/d.

Con deliberazione n. 3810 del 29 dicembre 1998 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la «Alabarda Edile - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 16 novembre 1994 per rogito notaio dott. Giovanni Pisapia di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Pierpaolo Della Valle, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio, 6.

Con deliberazione n. 3812 del 29 dicembre 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Giovanni da Udine - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 26 giugno 1984 per rogito notaio dott. Rubini Giovanni di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Delli Zotti Daniele con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

Con deliberazione n. 3814 del 29 dicembre 1998 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Azzurra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'11 maggio 1995 per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Bussani Roberto, con studio in Trieste, via Verga, 1.

Con deliberazione n. 3811 del 29 dicembre 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile, della «E.L.A.P. Esecuzione lavoro alta precisione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sagrado, costituita il 21 aprile 1993 per rogito notaio dott. Busilacchio Giacomo di Cormons ed ha nominato commissario liquidatore la rag.ra Ariella Clemente, con studio in Gorizia, corso Italia, 69.

Con deliberazione n. 3809 del 29 dicembre 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Gruppo Atlantis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'11 marzo 1988 per rogito notaio dott. Duilio Gruner di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, piazza Sant'Antonio Nuovo n. 6.

99A0969

CONSIGLIO NOTARILE DI MANTOVA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Il dott. Nicola Aliberti, notaio in Mantova, dispensato dall'ufficio per limiti di età con decreto ministeriale 19 ottobre 1998, ha cessato dall'esercizio delle sue funzioni in data 26 gennaio 1999 e nella stessa data è stato, pertanto, cancellato dal ruolo dei notai esercenti nel distretto di Mantova.

99A0971

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di esclusione dal trasferimento al comune di Sassari dell'istituto Rifugio Gesù Maria
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1998)

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel sommario alla pag. 2 ed alla pag. 25, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Esclusione dal trasferimento al comune di Sassari dell'istituto Rifugio Gesù *Maria*», leggasi: «Esclusione dal trasferimento al comune di Sassari dell'istituto Rifugio Gesù *Bambino*». Nel testo del medesimo estratto, al quinto rigo, dove è scritto: «... l'istituto Rifugio Gesù *Maria* ...», leggasi: «... l'istituto Rifugio Gesù *Bambino* ...».

99A0997

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 3 4 0 9 9 *

L. 1.500